



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2017)0385

Sistemi carcerari e condizioni di detenzione

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione (2015/2062(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 19, 47, 48 e 49,
- visti la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (articolo 3 e articolo 8), i protocolli della CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la convenzione europea del 1987 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti nonché le relazioni del comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT),
- visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articoli 3 e 5), il patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 7) e la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata a New York il 20 novembre 1989,
- visti i seguenti commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo a essere protetto da ogni forma di violenza e n. 17 (2013) sul diritto del fanciullo al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative e a partecipare alla vita culturale ed artistica (articolo 31),
- visti le regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti nonché le dichiarazioni e i principi adottati dall'Assemblea generale; le regole minime standard delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (regole di Pechino) adottate dall'Assemblea generale; le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia adatta ai minori; le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione CM/Rec (2006)2 sulle regole penitenziarie europee, la raccomandazione CM/Rec (2006)13 sulla custodia cautelare, le condizioni in cui viene eseguita e l'attuazione di garanzie contro gli abusi, la

raccomandazione (2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure, la raccomandazione CM/Rec (2010)1 sulle regole probatorie del Consiglio d'Europa, la raccomandazione CM/Rec (2017)3 sulle regole europee sulle sanzioni e sulle misure applicate nella Comunità, nonché le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

- viste le sue risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione¹, del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazioni e pene², del 25 novembre 2009 su un programma pluriennale 2010-2014 in materia di libertà, sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma)³ e del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE⁴,
- vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri⁵,
- vista la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea⁶ ("trasferimento di detenuti"),
- vista la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale e alle pene sostitutive⁷ ("sospensione condizionale e pene sostitutive"),
- vista la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare⁸ ("ordine di sorveglianza europea"),
- vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali⁹,
- vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea dal titolo "Detenzione per crimini e alternative: aspetti connessi ai diritti fondamentali nei trasferimenti transfrontalieri UE",
- visto il Libro verde della Commissione del 14 giugno 2011 dal titolo "Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo – Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione" (COM(2011)0327),

¹ GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.

² GU C 98 del 9.4.1999, pag. 299.

³ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.

⁴ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 82.

⁵ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

⁶ GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.

⁷ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.

⁸ GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.

⁹ GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.

- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Pál Aranyosi e Robert Căldăraru,
 - visti la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche¹ e il manuale UNODC sulla gestione dei prigionieri estremisti violenti e la prevenzione della radicalizzazione nelle carceri²,
 - vista la dichiarazione scritta 0006/2011, del 14 febbraio 2011, sulla violazione dei diritti fondamentali dei detenuti nell'Unione europea,
 - viste le convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa sulle questioni penitenziarie,
 - visto il Libro bianco del Consiglio d'Europa, del 28 settembre 2016, sul sovraffollamento delle carceri,
 - vista la raccomandazione CM/Rec (2012) 12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri concernente i detenuti stranieri, adottata dal Comitato dei ministri il 10 ottobre 2012,
 - vista la raccomandazione CM/Rec (2012)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sul codice etico europeo del personale penitenziario, adottata dal Comitato dei ministri il 12 aprile 2012,
 - visto il Manuale del Consiglio d'Europa per i servizi carcerari e di libertà vigilata in materia di radicalizzazione ed estremismo violento,
 - visti gli studi dell'European Prison Observatory (EPO - Osservatorio europeo sulle prigioni): "Dalle pratiche nazionali agli orientamenti europei: interessanti iniziative in materia di della gestione delle carceri" (2013) e "Organi nazionali di monitoraggio delle condizioni detentive e standard europei" (2015),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0251/2017),
- A. considerando che nel 2014 era detenuto nelle prigioni UE oltre mezzo milione di persone, cifra comprendente le persone condannate che stanno scontando la pena definitiva e le persone accusate di un crimine che si trovano in detenzione cautelare;
- B. considerando che le condizioni di detenzione e la gestione carceraria rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri, ma che l'UE ha peraltro un ruolo necessario da svolgere in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali dei detenuti e creazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; che spetta all'UE promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri i quali sono esposti a problemi comuni che sollevano autentiche preoccupazioni in materia di sicurezza sul

¹ Testi approvati, P8_TA(2015)0410.

² www.unodc.org/documents/brussels/News/2016.10_Handbook_on_VEPs.pdf

territorio europeo;

- C. considerando che la situazione delle carceri e le condizioni detentive a volte indegne e disumane esistenti in taluni Stati membri sono estremamente preoccupanti, come evidenziato da relazioni come quelle del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa;
- D. considerando che il sovraffollamento carcerario è un problema ricorrente nell'Unione, come riconosciuto da oltre un terzo degli Stati membri e dimostrato da relazioni quali l'ultima edizione delle statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa (SPACE) pubblicata il 14 marzo 2017; che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha considerato il sovraffollamento una violazione dell'articolo 3 della CEDU;
- E. considerando che il sovraffollamento ostacola l'extradizione o il trasferimento delle persone condannate, a causa delle preoccupazioni riguardanti le cattive condizioni di detenzione del paese ospite; che la situazione in taluni Stati membri sta continuando a peggiorare al punto da diventare insostenibile in alcune delle loro carceri;
- F. considerando che il sovraffollamento carcerario pregiudica gravemente la qualità delle condizioni di detenzione, può favorire la radicalizzazione, ha conseguenze negative sulla salute e il benessere di detenuti, è d'ostacolo alla riabilitazione sociale e contribuisce a un ambiente di lavoro insicuro e malsano per il personale penitenziario;
- G. considerando che, nella sentenza del 6 ottobre 2005 nella causa *Hirst/Regno Unito*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito che il ritiro generalizzato e automatico del diritto di voto dei detenuti è incompatibile con la democrazia; che in Polonia, nel 2011, il 58,7 % dei detenuti aventi diritto di voto ha partecipato alle elezioni legislative;
- H. considerando che non vi è alcuna correlazione tra la severità delle pene e il calo del tasso di criminalità;
- I. considerando che la detenzione è una situazione particolarmente inadatta per alcune persone vulnerabili come i minori, gli anziani, le gestanti e le persone che soffrono di gravi malattie o invalidità mentali e fisiche; che tali persone richiedono un approccio individualizzato;
- J. considerando che l'articolo 37 della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia prevede che la privazione della libertà dei minori deve "essere solo una misura di ultima istanza ed essere di durata quanto più breve possibile" e che essi devono essere "separati dagli adulti, a meno che sia nel loro interesse non farlo";
- K. considerando che, secondo i dati Eurostat, oltre il 20 % della popolazione carceraria complessiva nel 2014 era costituita da detenuti in carcerazione preventiva;
- L. considerando che la carcerazione preventiva dovrebbe essere impiegata solo come misura di ultima istanza; che nessun minore deve essere detenuto in una struttura in cui sia soggetto a influenze negative; che si dovrebbe sempre tenere conto delle esigenze specifiche della fase di sviluppo del minore;
- M. considerando che la reclusione, inclusa la carcerazione preventiva, dovrebbe essere utilizzata solo in casi legalmente giustificati di reati gravi e che occorrerebbe privilegiare l'applicazione di sanzioni in alternativa al carcere – come gli arresti domiciliari o altre misure - per quanto riguarda i detenuti che non presentano un grave

rischio per la società, assicurando quindi loro la permanenza in un ambiente aperto o familiare, un migliore accesso a servizi sociali, cure e reinserimento;

- N. considerando che i minorenni autori di reato, in linea di principio, dovrebbero sempre avere il diritto di accedere ad alternative alla detenzione, indipendentemente dal reato commesso;
- O. considerando che, in base ai dati del Consiglio d'Europa per il 2015, in media i detenuti nelle carceri europee sono fino al 10,8 % stranieri, dato che nel 2014 era del 13,7 %, e che essi sono più spesso oggetto di detenzione cautelare per il presunto maggior rischio di fuga;
- P. considerando che il personale penitenziario svolge una funzione essenziale per conto della comunità e dovrebbe beneficiare di condizioni di impiego che si addicano alle rispettive qualifiche e tengano conto del carattere impegnativo di tale lavoro; che la natura complessa e delicata della loro attività, misure quali una migliore formazione iniziale e permanente del personale penitenziario, un incremento dei fondi dedicati, la condivisione delle migliori pratiche, condizioni di lavoro dignitose e sicure e un incremento dell'organico sono essenziali per garantire adeguate condizioni detentive in carcere; che una formazione permanente aiuterebbe il personale carcerario ad affrontare nuove ed emergenti sfide come la radicalizzazione in carcere;
- Q. considerando che un personale penitenziario motivato, dedicato e rispettato costituisce la condizione indispensabile per assicurare condizioni di detenzione umane e, quindi, per garantire il buon esito dei piani di detenzione volti a migliorare la gestione delle carceri, il successo del reinserimento dei detenuti nella società e la riduzione dei rischi di radicalizzazione e recidiva;
- R. considerando che l'autolesionismo e il comportamento violento dei detenuti è spesso causato dal sovraffollamento e da deplorevoli condizioni detentive; che un fattore aggiuntivo è costituito dal fatto che il personale non è idoneamente formato o qualificato; che in varie prigioni il livello di tensione genera condizioni di lavoro particolarmente difficili per il personale, il che ha provocato vari casi di astensione da lavoro negli Stati membri;
- S. considerando che un'amministrazione penitenziaria efficiente deve ottenere fondi e personale adeguati per svolgere la propria missione di sicurezza e riabilitazione;
- T. considerando che il divieto di torture, o altri trattamenti o pene disumani o degradanti è una norma universale, applicabile sia agli adulti che ai minori, e che qualsiasi violazione dei diritti fondamentali dei detenuti, che non derivi da restrizioni indispensabili alla privazione della libertà, pregiudica la dignità dell'uomo;
- U. considerando che il tasso di suicidi nelle carceri dell'UE è particolarmente allarmante;
- V. considerando che la radicalizzazione in varie carceri dell'UE è un fenomeno di grande preoccupazione che richiede un'attenzione particolare e deve essere affrontato con mezzi adeguati, sulla base del pieno rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali; che i fattori inerenti all'ascesa di questo fenomeno possono includere condizioni inumane di detenzione e sovraffollamento, che possono incoraggiare l'influenza dei reclutatori verso un estremismo violento;
- W. considerando che l'Unione ha predisposto finanziamenti sulla base dell'Agenda europea

sulla sicurezza al fine di far fronte alla radicalizzazione nelle carceri; che, alla luce del contesto di sicurezza in Europa, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare in via d'urgenza misure di prevenzione della radicalizzazione nelle carceri; che è fondamentale lo scambio di buone pratiche a livello europeo;

- X. considerando che alcuni dei sistemi e delle strutture carcerarie attuali e un considerevole numero di edifici attualmente utilizzati come carceri in diversi paesi europei risalgono al XIX secolo; che alcune di queste costruzioni non sono più adatte per essere utilizzate nel XXI secolo a causa delle condizioni deprecabili che violano i diritti fondamentali dell'uomo;
- Y. considerando che dalla ricerca emerge che lo sviluppo di una democrazia rappresentativa e di un dialogo costruttivo all'interno delle carceri hanno avuto effetti positivi per i detenuti, il personale e la società nel suo complesso e contribuisce a migliorare i rapporti tra personale e detenuti;
1. è preoccupato in merito alle condizioni detentive esistenti in taluni Stati membri e allo stato in cui si trovano diverse prigioni europee; esorta gli Stati membri a rispettare le regole in materia di detenzione derivanti dagli strumenti di diritto internazionale e dalle norme del Consiglio d'Europa; ricorda che la privazione della libertà non costituisce una privazione della dignità; invita gli Stati membri ad adottare i meccanismi indipendenti di controllo nelle carceri previsto dal protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura (OPCAT);
 2. esorta gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi giudiziari e a investire nella formazione dei giudici;
 3. ribadisce che le condizioni detentive sono un elemento determinante per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, come affermato dalla Corte di giustizia nelle cause Aranyosi e Căldăraru; ricorda l'importanza fondamentale del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze sancito dal trattato sull'Unione europea;
 4. deplora che il sovraffollamento carcerario sia assai diffuso nelle carceri europee; è allarmato per i nuovi livelli record di sovraffollamento in alcuni Stati membri; sottolinea che, secondo l'ultima edizione delle Statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa del 14 marzo 2017, il numero di detenuti continua a superare il numero di posti disponibili in un terzo degli istituti penitenziari europei; esorta gli Stati membri ad attenersi alle raccomandazioni del Libro bianco del Consiglio d'Europa sul sovraffollamento delle carceri, del 28 settembre 2016, e alla Raccomandazione R(99) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 30 settembre 1999, concernente il sovraffollamento delle carceri e la crescita della popolazione carceraria;
 5. ricorda che gli Stati membri calcolano la capacità delle carceri e, di conseguenza, il tasso di sovraffollamento secondo parametri spaziali che differiscono radicalmente da uno Stato membro all'altro, il che rende difficile, se non addirittura impossibile, compiere raffronti a livello di Unione europea;
 6. deplora inoltre che in molti casi il sovraffollamento carcerario ha conseguenze drammatiche per la sicurezza del personale penitenziario e dei detenuti, ma anche a livello delle condizioni sanitarie, delle attività proposte, delle cure mediche e

psicologiche nonché della riabilitazione e del monitoraggio dei detenuti; esorta gli Stati membri a istituire sistemi e banche dati per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni carcerarie dei detenuti e a garantire un'efficace distribuzione della loro popolazione carceraria;

7. ritiene che l'aumento delle capacità delle prigioni non costituisca l'unica soluzione al sovraffollamento; sollecita tuttavia gli Stati membri a stanziare risorse adeguate per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle carceri onde privilegiare le piccole unità con alloggio per un numero limitato di prigionieri, assicurare condizioni di detenzione dignitose, creare spazi collettivi che soddisfino gli obiettivi della fornitura di attività e socializzazione, incoraggiare la riabilitazione e la reintegrazione nella società, sviluppare ulteriori strutture educative e garantire un ambiente più sicuro per i detenuti e il personale;
8. ritiene che le regole carcerarie che sono differenziate in funzione dei detenuti e della loro pericolosità costituiscano una soluzione adeguata per prevenire la recidiva e agevolare il reinserimento nella società; ribadisce che le misure di reinserimento devono essere internalizzate ed essere avviate durante il periodo di detenzione; incoraggia gli Stati membri a tener conto del tipo di crimine commesso al momento di decidere come distribuire la popolazione carceraria, evitando il contatto fra detenuti condannati per crimini minori e a pene brevi e detenuti condannati a pene lunghe;
9. esorta gli Stati membri a prevedere per i detenuti un programma bilanciato di attività in modo tale che questi ultimi possano trascorrere tante ore al giorno fuori dalla propria cella quante sono necessarie per un livello adeguato di interazione umana e sociale e ridurre frustrazione e violenza; sottolinea che la struttura prevista per i detenuti e, in particolare, le condizioni in cui questi dormono, devono rispettare la dignità umana e la vita privata e devono soddisfare i requisiti in termini di salute e igiene, tenendo debitamente conto delle condizioni climatiche e, soprattutto, della superficie utile, del volume di aria in metri cubi, dell'illuminazione, evitando elevati livelli sonori, del riscaldamento e della ventilazione; esorta tutti gli Stati membri ad adottare una definizione comune di "spazio minimo" da garantire a ciascun detenuto; ricorda che la Commissione ha recentemente evocato la possibilità di utilizzare fondi strutturali dell'Unione per gli Stati membri;
10. invita gli Stati membri a prendere in considerazione il reclutamento di volontari, nell'ambito dell'esecuzione delle sanzioni, a sostegno del personale professionale al fine di creare collegamenti favorevoli al reinserimento degli individui nella società; ritiene che i compiti dei volontari dovrebbero essere nettamente distinti da quelli svolti dal personale di professione e dovrebbero rientrare nei limiti delle loro competenze;
11. suggerisce agli Stati membri di istituire ispettorati per i luoghi di detenzione (come avviene in alcuni Stati membri), onde essere in grado di ispirarsi all'opera di organi indipendenti per valutare le condizioni di detenzione;
12. è preoccupato per la crescente privatizzazione dei sistemi carcerari nell'UE e ricorda che la privatizzazione dei sistemi penali lascia spesso aperte numerose questioni riguardanti l'impatto sulle condizioni di detenzione e sul rispetto dei diritti fondamentali; deplora che siano stati effettuati pochissimi studi comparativi per valutare i costi e la qualità della gestione tra il settore pubblico e privato; sottolinea che i compiti fondamentali di

direzione, sorveglianza e amministrazione dei tribunali devono restare di competenza dello Stato;

13. ricorda che la detenzione cautelare deve rimanere una misura di ultima istanza, da utilizzare nei casi strettamente necessari e per il periodo di tempo più breve possibile secondo il codice di procedura penale nazionale; deplora che, in vari Stati membri, la prassi evidenzia un ricorso sistematico alla detenzione cautelare che, unitamente al degrado delle carceri, ma non solo, costituisce una violazione dei diritti fondamentali dei detenuti; ritiene che, per risolvere il problema relativo all'eccessivo utilizzo della carcerazione preventiva, siano necessarie soluzioni innovative, tra cui la modernizzazione delle procedure del codice penale e il rafforzamento della magistratura;
14. ricorda che le regole penitenziarie europee, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sottolineano che i detenuti dovrebbero essere in grado di partecipare alle elezioni, ai referendum e ad altri aspetti della vita pubblica, nella misura in cui il loro diritto a farlo non sia limitato dalla legislazione nazionale; ricorda che la partecipazione alle attività elettorali consente ai detenuti di tornare a essere membri attivi della società, aspetto che aiuta nel percorso di reinserimento; esorta gli Stati membri ad agevolare l'accesso pratico dei detenuti ai diritti elettorali, mediante misure quali l'allestimento di cabine elettorali all'interno delle carceri nei giorni delle elezioni;
15. ribadisce che dovrebbe essere attuata una gestione efficiente a lungo termine dei sistemi penitenziari, riducendo il numero di detenuti mediante un uso più frequente di misure punitive non privative della libertà – come i lavori socialmente utili o il braccialetto elettronico – e riducendo al minimo il ricorso alla carcerazione preventiva;
16. incoraggia gli Stati membri a garantire che, oltre all'aspetto punitivo della pena, si presti altresì attenzione allo sviluppo di competenze pratiche e alla riabilitazione dei detenuti onde consentire una migliore gestione della pena, il buon esito del reinserimento sociale e una riduzione della recidiva; ricorda che, rispetto alle misure alternative, la detenzione genera maggiori recidive in caso di pene brevi;
17. incoraggia gli Stati membri ad attuare misure di ristrutturazione delle pene, in particolare per le pene più brevi, segnatamente attraverso il ricorso alla semilibertà, all'esecuzione della pena durante le ferie per evitare di perdere il posto di lavoro, ai lavori socialmente utili o attraverso un maggiore utilizzo degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico; ritiene, inoltre, che sia opportuno rafforzare l'individualizzazione della pena per consentirne una migliore esecuzione;
18. ritiene che, affinché nuove misure non privative della libertà possano risultare efficaci, l'introduzione di queste ultime dovrebbe essere accompagnata da altre misure quali riforme penali, educative e sociali miranti a favorire il reinserimento e il contatto con la realtà socio-economica esterna; ritiene al riguardo che le amministrazioni penitenziarie dovrebbero stabilire solidi legami con le comunità locali, producendo documenti esplicativi ed evidenze statistiche per convincere l'opinione pubblica che le misure non privative della libertà sono necessarie per ridurre la recidiva e garantire la sicurezza a lungo termine nella nostra società; sottolinea a tal riguardo le buone pratiche esistenti nei paesi scandinavi;

19. chiede alla Commissione di effettuare uno studio comparativo per analizzare le misure alternative degli Stati membri e sostenere la diffusione delle migliori pratiche nazionali;
20. invita tutti gli Stati membri ad attuare misure rafforzate volte a monitorare i detenuti una volta usciti dal carcere qualora siano stati condannati per reati gravi; suggerisce di attuare misure di monitoraggio, dopo la scarcerazione, con la convocazione di un'udienza presieduta da un giudice, assistito da agenti per la libertà vigilata e il reinserimento, al fine di valutare il reinserimento nella società e il rischio di recidiva;
21. sottolinea che la decisione quadro sulla sospensione condizionale e le pene sostitutive prevede meccanismi di riconoscimento reciproco applicabili alle misure utilizzate dagli Stati membri come le restrizioni di spostamento, lavori socialmente utili, restrizioni di comunicazione e misure di allontanamento e che la decisione quadro sull'ordine di sorveglianza europea prevede altrettanto per la detenzione cautelare;
22. chiede agli Stati membri di attenersi alle raccomandazioni specifiche riguardanti le condizioni carcerarie per i detenuti vulnerabili; deplora che talvolta le persone che soffrono di una malattia mentale siano e rimangano incarcerate per il semplice fatto che mancano servizi adeguati all'esterno e ricorda che, secondo la Corte europea per i diritti dell'uomo, il trattamento inadeguato delle persone che soffrono di una malattia mentale può equivalere a una violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 2 della CEDU (diritto alla vita) nel caso di detenuti che si suicidano;
23. deplora che in alcuni Stati membri non si tenga pienamente conto della situazione di vulnerabilità dei detenuti anziani e disabili; chiede agli Stati membri di garantire il rilascio dei detenuti anziani che diventano invalidi e di fornire ai detenuti disabili le infrastrutture necessarie;
24. chiede agli Stati membri di intervenire contro qualsiasi forma di discriminazione nel trattamento dei prigionieri basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere e di garantire i diritti dei detenuti alla sessualità;
25. sottolinea che le detenute hanno esigenze specifiche e devono avere accesso a servizi e controlli medici adeguati, nonché a idonee misure sanitarie; chiede agli Stati membri di attenersi alle raccomandazioni in vigore concernenti il trattamento delle donne detenute, evitando qualsiasi discriminazione di genere;
26. ritiene essenziale prestare particolare attenzione alle esigenze delle gestanti in carcere, durante la gravidanza ma anche dopo il parto, fornendo spazi adeguati per l'allattamento al seno e assistenza infermieristica qualificata e specializzata; ritiene opportuno riflettere su modelli alternativi che tengano conto del benessere dei minori in carcere; sostiene che la separazione automatica della madre dalla prole è causa di forti disturbi emotivi per quest'ultima e può rappresentare una pena supplementare per la madre e la prole;
27. esprime preoccupazione per l'elevato livello di suicidi in carcere; invita ciascuno Stato membro a elaborare a livello nazionale un piano d'azione per la prevenzione del suicidio in carcere;
28. incoraggia gli Stati membri a garantire che i detenuti siano in grado di mantenere regolari contatti con la famiglia e gli amici, consentendo loro di scontare la pena in

istituti vicini a casa e agevolando l'accesso alle visite, alle telefonate e utilizzando le comunicazioni elettroniche, fatti salvi l'autorizzazione del giudice e il monitoraggio dell'amministrazione carceraria, al fine di preservare i legami familiari; ricorda che la nozione di famiglia dovrebbe essere interpretata in senso lato onde includere le relazioni non ufficializzate; giudica importante garantire condizioni adeguate per mantenere tali legami;

29. condanna la politica di dispersione penitenziaria applicata da alcuni Stati membri poiché si tratta di una pena aggiuntiva per le famiglie dei detenuti; sollecita l'attuazione di misure che consentano l'avvicinamento di tutti i detenuti lontani dal loro luogo di origine, a meno che l'autorità giudiziaria non decida altrimenti per motivi legalmente giustificati; sottolinea che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, la detenzione di una persona in un carcere distante dalla famiglia tanto da rendere le visite dei familiari molto difficoltose o persino impossibili potrebbe equivalere a una violazione dell'articolo 8 CEDU (il diritto al rispetto della vita privata e familiare);
30. ribadisce l'importanza di provvedere affinché i minori in carcere siano trattati in modo da tener conto del loro interesse superiore, segnatamente separandoli dagli adulti in qualsiasi momento, anche durante i trasferimenti di detenuti, e concedendo loro il diritto di restare in contatto con le famiglie, a meno che il tribunale non decida altrimenti; deplora che in alcuni Stati membri i minori autori di reato siano detenuti in strutture insieme agli adulti, e siano quindi esposti al rischio di abusi e violenze e siano privati dell'assistenza specifica di cui necessita tale gruppo vulnerabile; ricorda che la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali sancisce la preferenza per il ricorso a misure alternative; invita gli Stati membri a istituire centri di assistenza per gli adolescenti;
31. ricorda che i minori detenuti dovrebbero ricevere cure, protezione e tutta l'assistenza individuale necessaria, a livello sociale, educativo, professionale, psicologico, medico e fisico, di cui possono aver bisogno in considerazione di età, genere e personalità; incoraggia gli Stati membri a promuovere, per i minori più problematici, i centri educativi chiusi con assistenza pedo-psichiatrica anziché ricorrere alla reclusione; invita gli Stati membri a fornire un'assistenza particolare e una protezione speciale ai minori detenuti;
32. invita gli Stati membri a fornire strutture educative adeguate per i giovani detenuti; constata che i minori detenuti devono avere accesso a programmi che li preparino in anticipo al rientro nella comunità, prestando assoluta attenzione ai minori per quanto riguarda le loro esigenze emotive e fisiche, i loro rapporti familiari, l'alloggio, l'istruzione, le possibilità di impiego e lo status socio-economico;
33. incoraggia la Commissione a istituire gruppi di lavoro specifici costituiti da rappresentanti dei ministeri della Giustizia degli Stati membri e delle autorità nazionali, nonché dalle ONG che operano nel settore, al fine di facilitare lo scambio di migliori pratiche;
34. sottolinea che i minori detenuti dovrebbero mantenere un contatto regolare e significativo con i genitori, con la famiglia e con gli amici mediante visite o tramite corrispondenza, salvo nel caso in cui siano necessarie restrizioni nell'interesse della giustizia e del minore; ricorda che le restrizioni a tale diritto non dovrebbero mai avere valore punitivo;

35. invita la Commissione a promuovere politiche atte a superare le discriminazioni che potrebbero subire i figli di detenuti, nella prospettiva dell'integrazione sociale e della costruzione di una società equa e inclusiva;
36. riconosce il diritto dei minori a restare in diretto contatto con il genitore detenuto, al contempo, ribadisce il diritto di quest'ultimo ad assolvere il compito di genitore; ritiene, a tal fine, che le carceri dovrebbero essere dotate di spazi idonei ai minori, dove essi siano sorvegliati da agenti penitenziari, assistenti sociali e volontari delle ONG con una formazione adeguata, che possono assistere i minori e le famiglie durante le visite in carcere;
37. invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di elaborare un memorandum d'intesa a livello UE, al fine di garantire la salvaguardia del rapporto genitoriale con genitori detenuti e a consentire ai genitori di essere presenti nei momenti importanti dell'istruzione dei loro figli, tutelando così l'interesse del minore;
38. sottolinea che le persone detenute in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza hanno maggiori difficoltà a restare in contatto con le proprie famiglie;
39. chiede agli Stati membri di attenersi alle raccomandazioni in vigore concernenti il trattamento dei detenuti stranieri, fondate sul loro diritto a non essere discriminati, e in particolare a favorire l'intervento di mediatori culturali;
40. invita gli Stati membri a utilizzare l'isolamento solo come ultima risorsa e qualora il prigioniero costituisca un pericolo per altri detenuti o per se stesso e a creare tutti i possibili meccanismi per prevenire abusi; invita gli Stati membri a cessare di applicare l'isolamento ai minori;
41. invita gli Stati membri a contrastare in modo più efficace il fenomeno del traffico di sostanze illecite e stupefacenti nelle carceri;
42. ricorda il principio del diritto universale alla salute e invita gli Stati membri a garantire l'accesso ad adeguate prestazioni sanitarie e ad opportune strutture mediche in carcere e a provvedere affinché i detenuti abbiano accesso all'assistenza sanitaria laddove necessario garantendo che per ogni carcere sia designato personale medico in numero sufficiente; esprime preoccupazione in merito alle difficoltà incontrate dai detenuti in diversi Stati nell'accesso a un medico o per ottenere sostegno psicologico;
43. esorta gli Stati membri a garantire che i detenuti che soffrono di patologie gravi o croniche, compreso il cancro, ricevano le cure specifiche necessarie;
44. invita gli Stati membri che non applicano già tali pratiche a prendere in considerazione l'adattamento delle pene dei prigionieri gravemente malati per motivi umanitari, fatta salva l'autorizzazione giudiziaria e tenendo conto del grado di pericolosità dei detenuti e del parere di un comitato di esperti;
45. chiede agli Stati membri di lottare contro il crescente fenomeno della radicalizzazione in carcere, salvaguardando la libertà di religione ed evitando le discriminazioni in base ad un determinato credo; sottolinea che qualsiasi programma specifico dedicato a un determinato gruppo di detenuti, come coloro considerati "radicalizzati", deve rispettare gli stessi criteri in materia di diritti umani e gli stessi obblighi internazionali validi per

gli altri detenuti; raccomanda che le amministrazioni carcerarie informino le autorità competenti in merito alla radicalizzazione degli individui;

46. sottolinea che condizioni detentive inadeguate, il maltrattamento e il sovraffollamento carcerario possono rappresentare fattori che aumentano il rischio di radicalizzazione;
47. ritiene che la radicalizzazione possa essere efficacemente affrontata, tra l'altro, migliorando l'individuazione dei primi segnali del fenomeno (ad esempio, formando personale e migliorando l'intelligence carceraria), migliorando i meccanismi per affrontare i comportamenti estremisti, sviluppando misure educative e sostenendo il dialogo e la comunicazione a livello interreligioso; ritiene che una migliore attività di tutoraggio, una maggiore assistenza psichiatrica e scambi con persone deradicalizzate siano essenziali nella lotta contro la radicalizzazione; ricorda che i giovani sono particolarmente vulnerabili alla propaganda condotta dalle organizzazioni terroristiche; incoraggia gli Stati membri a stabilire programmi di deradicalizzazione;
48. ritiene che le attività di monitoraggio degli Stati membri dovrebbero includere la denuncia dei detenuti radicali più pericolosi alle autorità giudiziarie e/o alle autorità nazionali responsabili in materia di antiterrorismo;
49. chiede agli Stati membri di promuovere lo scambio di buone pratiche allo scopo di prevenire e combattere la radicalizzazione nelle carceri e nei riformatori; ricorda che, nell'ambito dell'Agenda europea sulla sicurezza, l'UE ha predisposto finanziamenti per sostenere la formazione del personale penitenziario con l'obiettivo di contrastare la radicalizzazione nelle carceri; invita gli Stati membri a sfruttare appieno il Centro di eccellenza della Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione (RAN) e, nello specifico, di condividere ulteriormente le conoscenze mediante il gruppo di lavoro Prison & Probation al suo interno;
50. rileva che la differenziazione delle regole di detenzione per i detenuti considerati radicalizzati o che sono stati reclutati da organizzazioni terroristiche rappresenta una possibile misura per contenere la radicalizzazione nelle prigioni; avverte, tuttavia, che eventuali misure di tal genere dovrebbero essere imposte solamente caso per caso e sulla base di una decisione giudiziaria, nonché sottoposte al controllo delle autorità giudiziarie competenti;
51. sottolinea che il personale carcerario svolge un lavoro estremamente impegnativo per conto della comunità e, pertanto, dovrebbe beneficiare di una remunerazione adeguata e di condizioni di lavoro dignitose, inclusa una consulenza psicologica gratuita e un'assistenza telefonica dedicata volta a fornire supporto al personale confrontato con problemi che potrebbero comprometterne il lavoro;
52. ricorda che il riconoscimento sociale e la formazione sistematica del personale penitenziario sono essenziali per garantire sicure e adeguate condizioni detentive in carcere; incoraggia gli Stati membri a condividere le informazioni e ad applicare le buone pratiche, nonché ad adottare un codice di condotta ed etico per il proprio personale penitenziario; chiede a tal fine la convocazione degli Stati generali dell'amministrazione penitenziaria, che dovrebbero includere i rappresentanti del personale penitenziario;

53. ricorda il ruolo fondamentale del dialogo sociale con il personale penitenziario nonché il coinvolgimento di quest'ultimo mediante informazioni e consultazioni, in particolare nel momento in cui vengono delineati nuovi concetti volti a migliorare i sistemi e le condizioni carcerarie, tra cui quelli finalizzati a contenere le minacce di radicalizzazione;
54. invita gli Stati membri a garantire un dialogo regolare tra i detenuti e il personale penitenziario, in quanto buone relazioni professionali tra personale e detenuti costituiscono un elemento essenziale della sicurezza dinamica, a fini di riduzione di potenziali incidenti o di ripristino dell'ordine mediante un processo di dialogo;
55. invita gli Stati membri a incoraggiare i direttori delle carceri ad adoperarsi a favore dello sviluppo di consigli carcerari in tutte le strutture;
56. invita la Commissione ad avviare un forum europeo sulle condizioni carcerarie allo scopo di incoraggiare lo scambio di migliori pratiche tra esperti e professionisti in tutti gli Stati membri;
57. chiede alla Commissione e alle istituzioni UE di adottare le misure necessarie nel loro settore di competenza per garantire il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, e in particolare delle persone vulnerabili, dei minori, delle persone che soffrono di una malattia mentale, dei disabili e delle donne, compresa l'adozione delle norme comuni europee di detenzione nell'insieme degli Stati membri;
58. invita la Commissione a monitorare e raccogliere informazioni e statistiche sulle condizioni di detenzione in tutti gli Stati membri e sui casi di violazione dei diritti fondamentali dei detenuti, sulla base del rispetto del principio di sussidiarietà; invita gli Stati membri ad accordare ai deputati al Parlamento europeo il diritto di accedere alle prigioni e ai centri di detenzione senza incontrare ostacoli;
59. chiede agli Stati membri di adottare una carta europea delle carceri, conformemente alla raccomandazione 1656/2004 del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2004;
60. chiede agli Stati membri di promuovere politiche volte al reinserimento dei detenuti nella vita civile, in particolare politiche volte a rimuovere le barriere strutturali che ostacolano il reinserimento degli ex detenuti nella società, e di mettere in atto politiche di controllo e ristrutturazione delle pene; ricorda che la recidiva è meno frequente quando i detenuti passano in modo graduale dalla vita in carcere a quella fuori dal carcere;
61. ritiene che una visione dei sistemi giudiziari penali basata sul recupero e sulla protezione implichi automaticamente un maggior rispetto della dignità umana dell'individuo, poiché mira alla protezione della società e alla riabilitazione della persona facilitando maggiormente il conseguimento degli scopi rieducativi della pena, il buon esito del reinserimento sociale e la riduzione della recidiva; deplora che lo sviluppo di pratiche riparatorie e di mediazione rispetto all'utilizzo di procedure disciplinari sia quasi completamente assente nella maggior parte degli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a privilegiare politiche e legislazioni finalizzate a una giustizia riparatoria e di mediazione che utilizzi strumenti sociali, economici e culturali anziché meramente punitivi;

62. sottolinea l'importanza di fornire accesso all'istruzione e alla formazione professionale per i detenuti; incoraggia gli Stati membri a offrire a tutti i detenuti utili attività quali la formazione scolastica o opportunità di lavoro conformi alle norme internazionali, con l'obiettivo di risocializzare i reclusi e fornire strumenti che consentano loro di condurre una vita priva di criminalità dopo il periodo in carcere; incoraggia gli Stati membri a garantire che i detenuti lavorino, studino per una qualifica o frequentino un corso di formazione durante la detenzione, in modo da gestire meglio il loro tempo e preparare il loro reintegro nella società; reputa indispensabile che i minori abbiano accesso all'istruzione e alla formazione professionale;
63. incoraggia gli Stati membri a mettere a punto strumenti per sostenere il reinserimento dei detenuti nella vita lavorativa al fine di individuare le opportunità di lavoro rispetto alle esigenze del territorio, organizzare e sorvegliare la formazione e il lavoro nella maniera più personalizzata possibile e dialogare costantemente con i rappresentanti dei datori di lavoro; esorta gli Stati membri a istituire sistemi di formazione volti a incoraggiare i datori di lavoro e le società private a offrire ai detenuti una formazione professionale con l'obiettivo di offrire loro un lavoro al termine del periodo di detenzione; incoraggia gli Stati membri a creare incentivi, di tipo sia finanziario che fiscale, per i datori di lavoro che intendano assumere detenuti o a incoraggiare gli ex detenuti a creare un'attività imprenditoriale propria; incoraggia inoltre gli Stati membri a stabilire punti di contatto per i detenuti rilasciati che offrano informazioni e sostegno per le attività di ricerca del lavoro nonché di apprendimento a distanza obbligatorio e rigorosamente sorvegliato;
64. ricorda che il Fondo sociale europeo è uno strumento finanziario dell'Unione volto a migliorare le prospettive di lavoro per milioni di europei, in particolare coloro che hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, tra cui i detenuti e gli ex autori di reati; accoglie con favore la creazione di progetti che aiutino i detenuti a reinserirsi nella società e nel mercato del lavoro una volta scontata la pena;
65. evidenzia che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte di un detenuto dovrebbe essere considerato una forma di pena e deve essere contrastato qualsiasi potenziale abuso; sottolinea che le opportunità di lavoro offerte ai detenuti dovrebbero riferirsi agli standard e alle tecniche di lavoro attuali e dovrebbero essere organizzate nell'ambito di sistemi di gestione e processi di produzione moderni; chiede agli Stati membri che il lavoro nelle carceri sia meglio retribuito di quanto non lo sia attualmente; invita la Commissione a effettuare uno studio comparativo sui salari dei detenuti negli Stati membri, con l'obiettivo di individuare livelli di retribuzione equi e sostenibili che consentano a ogni detenuto di lavorare;
66. incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori pratiche relative ai programmi di educazione, riabilitazione e reinserimento, in particolare al fine di migliorare il reinserimento dopo aver lasciato il carcere e contribuire a prevenire le recidive e l'ulteriore radicalizzazione;
67. invita le istituzioni dell'UE a sostenere, sul piano tecnico ed economico, per quanto possibile, il miglioramento delle condizioni e dei sistemi carcerari, in particolare negli Stati membri che sono confrontati con gravi difficoltà finanziarie;
68. invita la Commissione a pubblicare relazioni dettagliate sulla situazione nelle carceri in Europa ogni cinque anni dall'approvazione della presente relazione di iniziativa, inclusa

un'analisi approfondita sul livello di istruzione e formazione fornite ai detenuti e una valutazione dei risultati (compresi i tassi di recidiva) conseguiti applicando misure alternative alla detenzione;

69. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al commissario ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa nonché al comitato europeo per la prevenzione della tortura.